



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO LEVANTE

**CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO LIQUAME FOGNARIO
MUNICIPIO LEVANTE**

CIG. Z1334E2A1F

Febbraio 2022

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto delle presenti "Condizioni di esecuzione del servizio" il servizio di manutenzione pompe sollevamento liquame fognario in edifici istituzionali e plessi scolastici e servizi igienici nelle spiagge nel territorio del Municipio Levante.

ART. 2 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo complessivo previsto è di **Euro 3.500,00** oltre IVA 22%
Il servizio avrà durata fino al 31/12/2022.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO E DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.

L'offerta dovrà esprimere il **prezzo unitario per ora di servizio effettuato** al netto dell'I.V.A. indicando la tariffa oraria differenziata per l'esecuzione del servizio con un operatore e con due operatori.

Per la formulazione dell'offerta, si dovrà tenere conto:

- del costo del personale incaricato allo svolgimento del servizio
- del mezzo utilizzato per lo spostamento
- dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio
- del materiale di consumo e minuteria necessaria alla corretta esecuzione del servizio

Nell'offerta la Ditta dovrà **espressamente indicare** l'accettazione di tutte le condizioni ed oneri di cui al presente documento "Condizioni di esecuzione del servizio"

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Monica Innocenti dell'Area Tecnica del Municipio Levante.

Gli interventi da effettuare consistono principalmente nelle seguenti operazioni:

- smontaggio della pompa
- pulizia delle parti meccaniche e rimozione eventuali residui o corpi estranei
- verifica del funzionamento della valvola di non ritorno
- verifica del funzionamento della parte meccanica ed elettrica;
- rimontaggio della pompa e messa in funzione dell'impianto.

Di seguito si riportano i siti degli impianti oggetto di intervento:

N.	SITO	UBICAZIONE	TIPO IMPIANTO
1	Scuola Da Verrazzano	Via Gianelli n.49	N.ro 2 pompe al servizio del WC
2	Istituto Comprensivo Quarto	Via Vecchi n.11	N.ro 1 pompa per acque bianche
3	Scuola De Toni	Via Era n.1	N.ro 1 pompa per acque bianche
4	Scuola Durazzo Sede	Via Antica Romana di Quinto n.63B	N.ro 3 pompe per acque bianche N.ro 2 pompe per acque nere
5	Centro Anziani La Rotonda	P.le Rusca n.2	N.ro 2 pompe al servizio di WC e docce
6	Spiaggia libera Monumento di Quarto	P.le Crispi	N.ro 1 pompa al servizio di WC e docce
7	Spiaggia libera Bagnara	Via Quinto	N.ro 2 pompe a servizio di WC
8	Spiaggia libera Caprafico	Via Oberdan	N.ro 1 pompa al servizio di WC e docce
9	Spiaggia libera Gianelli	Via Gianelli	N.ro 1 pompa al servizio di WC e docce
10	Spiaggia libera Priaruggia	Via Quarto	N.ro 1 pompa al servizio di WC e docce

ART. 4 - NORME DI SICUREZZA

Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La Ditta è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alla tipologia di servizio.

La Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Le attività lavorative dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica COVID 19 in essere con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e le parti sociali ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sulla ditta la quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza, da ogni responsabilità.

ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

E' fatto obbligo alla Ditta di:

a) rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri e condizioni indicati nel presente documento "Condizioni di esecuzione del servizio".

- b) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia.
- c) garantire attraverso un suo rappresentante la presenza sul luogo di esecuzione degli interventi, per tutta la durata del servizio. Il suddetto dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti che riguardano anche la sicurezza degli interventi da effettuarsi.
- d) impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.
- e) dotare gli operatori di tutti i D.P.I. previsti dalla vigente normativa, nonché di mezzi, macchine e attrezzature per l'esecuzione del servizio.
- f) conservare in ogni momento lavorativo un decoro adeguato alla professionalità esercitata, dotando il proprio personale di una divisa (vestiario idoneo e funzionale sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed estetico) che dovrà essere sempre indossata.
- g) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate.
- h) applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- i) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del codice.
- l) assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici.
- m) comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché a quelle di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
- n) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridica, economica, igienico-sanitaria, organizzativa, gestionale, civile e penale che potesse insorgere per quanto attiene direttamente ed indirettamente al servizio in oggetto.
- o) assumere la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.
- p) di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

ART. 6 - ISPEZIONI CONTROLLI, INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio sarà effettuato dal Responsabile del Servizio. Nel caso in cui il suddetto rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, la Ditta potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la ditta

affidataria potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 5 giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Responsabile procederà all'applicazione della penalità (uno per mille dell'importo netto contrattuale) mediante trattenuta dalle fatture relative al servizio contestato.

La penalità potrà essere ridotta e eventualmente revocata nel caso in cui, entro il predetto termine di 5 giorni:

- la ditta esegua con buon esito le prestazioni contestate;
- la ditta invii al Municipio Levante controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori della ditta che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

L'importo complessivo delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 7 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Gli interventi eseguiti dalla Ditta, saranno sottoposti a verifica di regolare esecuzione di funzionalità e delle eventuali certificazioni dei materiali utilizzati, da parte del Responsabile del Servizio, entro 15 giorni dall'ultimazione. Ad avvenuta comunicazione alla Ditta della regolare esecuzione dell'intervento, la stessa potrà inoltrare fattura elettronica nel formato PA tramite Sistema Interscambio come da L. n. 244/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013 n. 55, intestata al Comune di Genova - Municipio Levante – Via Pinasco 7 – 16147 Genova – CODICE UNIVOCO UFFICIO: **I4RFTY**.

Oltre a detto codice univoco la fattura dovrà contenere: il codice **CIG Z1334E2A1F**, il numero d'ordine, il numero della determinazione dirigenziale di affidamento che verranno comunicati successivamente e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti".

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment" che prevede per gli Enti pubblici l'obbligo di versare all'erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti;

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro **30** giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

La Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. La Ditta si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Costituisce motivo di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente affidamento attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.mm.ii.

L'appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente il rapporto contrattuale sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto qualora dovessero emergere a carico della Ditta assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale.

Si procederà alla risoluzione del contratto:

- a) per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.
- b) qualora la Ditta si trovi, momento dell'affidamento del servizio, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016;
- c) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'assegnatario stesso nell'espletamento del servizio in parola, mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

ART. 10 - ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

Tutti gli oneri fiscali, imposte e contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto sono a carico dell'assegnatario, ad eccezione dell'I.V.A., che è a carico del Comune.

ART. 11 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le norme del D.Lgs. 50/2016, del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale e, in quanto applicabili le norme del Codice Civile.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, salvo ogni diritto di chiedere il risarcimento di qualsiasi eventuale maggiore danno.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché sia regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.